

Bruxelles, 9 dicembre 2025  
(OR. en)

16638/25

JAI 1887  
COPEN 414  
DROIPEN 163  
CATS 82  
FREMP 385

## **RISULTATI DEI LAVORI**

---

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Delegazioni
n. doc. prec.:	14959/25 + COR 1
Oggetto:	Progetto di conclusioni del Consiglio concernenti disposizioni tipo sul diritto penale sostanziale dell'UE

---

Nella sessione dell'8 e 9 dicembre 2025 il Consiglio "Giustizia e affari interni" ha approvato conclusioni del Consiglio sul tema "Disposizioni tipo sul diritto penale sostanziale dell'UE". Il testo approvato dal Consiglio figura nell'allegato.

**Conclusioni del Consiglio concernenti disposizioni tipo sul diritto penale sostanziale dell'UE**

Il Consiglio ricorda le sue conclusioni del 2002 sull'approccio da adottare per l'armonizzazione delle pene<sup>1</sup>, del 2009 concernenti disposizioni tipo che fungano da orientamento alle deliberazioni del Consiglio nel settore del diritto penale<sup>2</sup> e del 2024 dal titolo "Conclusioni del Consiglio sul futuro del diritto penale dell'UE: raccomandazioni sulla via da seguire"<sup>3</sup> e ribadisce che le conclusioni citate riflettono la posizione del Consiglio sulla questione.

Il Consiglio sottolinea in particolare l'importanza del punto 3 delle sue conclusioni del 2002 e dei punti da 1 a 10 delle sue conclusioni del 2009. Ribadisce la necessità di garantire la coerenza e l'uniformità con l'*acquis* dell'UE per quanto riguarda le disposizioni ricorrenti nei diversi atti in materia di diritto penale sostanziale dell'UE, in modo da facilitare l'attuazione delle disposizioni dell'UE nel diritto nazionale e la loro interpretazione, salvaguardando nel contempo la necessaria flessibilità. In tale contesto, si sottolinea l'importanza di orientamenti e disposizioni tipo per facilitare i negoziati legislativi.

Il Consiglio ricorda che le conclusioni del 2009 hanno approvato una serie di disposizioni tipo, che figurano nell'allegato II delle stesse, che "*dovrebbero orientare i futuri lavori del Consiglio su iniziative legislative che possono includere disposizioni penali*".

Il Consiglio rileva che nel 2024 ha avviato un processo per modernizzare le disposizioni tipo e, se necessario, ampliarne la portata, in considerazione dei numerosi atti in materia di diritto penale dell'UE adottati dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona nel 2009. Tale processo ha portato all'elaborazione di una serie aggiornata di disposizioni tipo, presentate nella relazione della presidenza ungherese nel dicembre 2024. È stato sottolineato al riguardo che i futuri atti legislativi in materia di diritto penale sostanziale dovrebbero, per quanto possibile, seguire l'approccio delineato nelle disposizioni tipo concordate.

---

<sup>1</sup> Doc. 9141/02.

<sup>2</sup> Doc. 16542/1/09 REV 2.

<sup>3</sup> Doc. 10984/24.

Alla luce di quanto precede, il Consiglio ritiene opportuno approvare le disposizioni tipo aggiornate riportate di seguito. Sottolinea che le disposizioni tipo non dovrebbero essere vincolanti per i colegislatori; esse costituiscono piuttosto un pacchetto di strumenti da cui i colegislatori possono attingere per scegliere le disposizioni che ritengono necessario includere in un atto legislativo e che orienterà i lavori del Consiglio su qualsiasi futura proposta di atto dell'UE in materia di diritto penale sostanziale. Le disposizioni tipo sono intese a individuare un linguaggio standard concordato per le disposizioni pertinenti in modo da garantire la coerenza, l'uniformità e l'efficienza di tutti gli atti legislativi. Esse non incidono in alcun modo sulle prerogative della Commissione o dei colegislatori a norma dei trattati né anticipano la posizione del Consiglio sull'eventuale inclusione in un determinato atto legislativo di una disposizione specifica basata sulle presenti conclusioni del Consiglio. Le parentesi e il corsivo indicano le disposizioni che (secondo il Consiglio) richiederebbero una giustificazione particolarmente forte (alla luce di circostanze specifiche) per essere incluse in un determinato atto legislativo. Durante i negoziati pertinenti dovrebbe essere presa in considerazione anche la necessità di includere eventuali disposizioni o elementi aggiuntivi.

Il Consiglio invita il Parlamento europeo e la Commissione a prendere atto delle disposizioni tipo e a continuare a partecipare a un dialogo interistituzionale strutturato al fine di definire disposizioni tipo comuni.

## DISPOSIZIONI TIPO PER IL DIRITTO PENALE DELL'UE

### **A. REATI**

Gli Stati membri provvedono affinché le seguenti condotte costituiscano reato se compiute intenzionalmente.

### **B. ISTIGAZIONE, FAVOREGGIAMENTO, CONCORSO E TENTATIVO**

1. Gli Stati membri provvedono affinché l'istigazione, il favoreggiamento e il concorso nella commissione di un reato intenzionale di cui [all'articolo (agli articoli) ...] siano punibili penalmente.
2. Gli Stati membri provvedono affinché il tentativo di commettere un reato intenzionale di cui [all'articolo (agli articoli) ...] sia punibile penalmente.

### **C. SANZIONI PER LE PERSONE FISICHE**

1. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora una persona fisica commetta un reato di cui [all'articolo (agli articoli) ...], il reato sia punibile con sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive.
2. Gli Stati membri provvedono affinché i reati di cui [all'articolo (agli articoli) ...] siano punibili con una pena massima non inferiore a [uno/due/cinque/dieci] anno/i di reclusione.
- [3. *Gli Stati membri provvedono affinché le persone fisiche che hanno commesso i reati di cui [all'articolo (agli articoli) ...] possano essere sottoposte ad altre sanzioni o misure penali o non penali, che possono comprendere:*

a) *l'obbligo di:*

i) .... ; o

ii) ....;

- b) *sanzioni pecuniarie proporzionate alla gravità della condotta;*
- c) *l'esclusione dall'accesso ai finanziamenti pubblici, comprese procedure di gara, sovvenzioni, concessioni e licenze;*
- d) *l'interdizione dall'esercizio, in seno a una persona giuridica, di una posizione preminente dello stesso tipo utilizzato per commettere il reato;*
- e) *il ritiro dei permessi e delle autorizzazioni all'esercizio delle attività che hanno portato al reato in questione.]*

#### **D. CIRCOSTANZE AGGRAVANTI /E ATTENUANTI/**

##### 1. Circostanze aggravanti<sup>4</sup>

Purché non siano elementi costitutivi dei reati di cui [all'articolo (agli articoli) ...], gli Stati membri provvedono affinché una o più delle seguenti circostanze possano essere considerate, conformemente al diritto nazionale, circostanze aggravanti con riferimento ai reati di cui [all'articolo (agli articoli) ...]:

a)....;

b)....

---

<sup>4</sup> Anche il seguente considerando tipo fa parte delle presenti disposizioni tipo: "Gli Stati membri dovrebbero garantire che almeno una delle circostanze aggravanti [*e attenuanti*] di cui alla presente direttiva sia prevista come possibile circostanza aggravante [*o attenuante*] conformemente alle norme applicabili nel loro ordinamento giuridico."

[2. *Circostanze attenuanti*

*Gli Stati membri provvedono affinché una o più delle seguenti circostanze possano essere considerate, conformemente al diritto nazionale, circostanze attenuanti con riferimento ai reati di cui [all'articolo (agli articoli) ...]:*

*a) ...;*

*b) ...]*

**E. RESPONSABILITÀ DELLE PERSONE GIURIDICHE**

1. Gli Stati membri provvedono affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili dei reati di cui [all'articolo (agli articoli) ...] quando i reati siano stati commessi a vantaggio di tali persone giuridiche da una persona fisica che detenga una posizione preminente in seno alla persona giuridica interessata e che agisca individualmente o in quanto parte di un organo di tale persona giuridica, in virtù di uno dei seguenti elementi ("persona che detiene una posizione preminente"):

a) il potere di rappresentanza della persona giuridica;

b) il potere di prendere decisioni per conto della persona giuridica; o

c) il potere di esercitare un controllo in seno alla persona giuridica.

[2. *Gli Stati membri provvedono affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili dei reati di cui [all'articolo (agli articoli) ...] qualora la mancata supervisione o il mancato controllo da parte di una persona che detiene una posizione preminente abbia reso possibile la commissione, da parte di una persona fisica soggetta alla loro autorità, di un reato di cui [all'articolo (agli articoli) ...] a vantaggio di tali persone giuridiche.]*

3. La responsabilità delle persone giuridiche ai sensi del paragrafo 1 [o 2] del presente articolo non preclude l'azione penale nei confronti delle persone fisiche che commettono, incitano o sono complici dei reati di cui [all'articolo (agli articoli) ...].

## **F. SANZIONI APPLICABILI ALLE PERSONE GIURIDICHE**

1. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora una persona giuridica sia ritenuta responsabile ai sensi dell'[articolo ... ], il reato sia punibile con sanzioni o misure penali o non penali effettive, proporzionate e dissuasive.
2. Le sanzioni o misure penali o non penali effettive, proporzionate e dissuasive comprendono sanzioni pecuniarie penali o non penali e possono comprendere altre sanzioni o misure penali o non penali, quali:
  - a) l'esclusione dal godimento di un beneficio o di un aiuto pubblico;
  - b) l'esclusione dall'accesso ai finanziamenti pubblici, comprese procedure di gara, sovvenzioni e concessioni;
  - c) l'interdizione dall'esercizio di un'attività commerciale;
  - d) il ritiro dei permessi e delle autorizzazioni all'esercizio delle attività che hanno portato al reato;
  - e) l'assoggettamento a sorveglianza giudiziaria;
  - f) provvedimenti giudiziari di scioglimento;
  - g) la chiusura dei locali usati per commettere il reato;
  - h) laddove vi sia un pubblico interesse, la pubblicazione integrale o parziale della decisione giudiziaria relativa al reato commesso e alle sanzioni o misure imposte, fatte salve le norme in materia di tutela della vita privata e di protezione dei dati personali.

- [3. *Gli Stati membri provvedono affinché, qualora sia ritenuta responsabile ai sensi dell'articolo E, paragrafo 1, per i reati di cui [all'articolo (agli articoli) ...], una persona giuridica sia punibile con sanzioni pecuniarie penali o non penali. Gli importi di tali sanzioni pecuniarie sono proporzionati alla gravità della condotta e alla situazione individuale, finanziaria e di altra natura della persona giuridica interessata. Gli Stati membri provvedono affinché il livello massimo di tali sanzioni pecuniarie non sia inferiore:*
- a) *per i reati di cui [all'articolo/agli articoli ...]:*
    - i) *[al 5 %] del fatturato mondiale totale della persona giuridica nell'esercizio finanziario precedente quello in cui è stato commesso il reato o nell'esercizio finanziario precedente quello in cui è stata adottata la decisione di irrogare la sanzione pecuniaria; o alternativamente*
    - ii) *a un importo corrispondente a [massimo 40 000 000 EUR];*
  - b) *per i reati di cui [all'articolo ...]:*
    - i) *[all'1/3 %] del fatturato mondiale totale della persona giuridica nell'esercizio finanziario precedente quello in cui è stato commesso il reato o nell'esercizio finanziario precedente quello in cui è stata adottata la decisione di irrogare la sanzione pecuniaria; o alternativamente*
    - ii) *a un importo corrispondente a [8/24 milioni]<sup>5</sup> di EUR.*
4. *Gli Stati membri possono stabilire norme per i casi in cui non sia possibile determinare l'importo della sanzione pecuniaria sulla base del fatturato globale totale della persona giuridica nell'esercizio finanziario precedente quello in cui è stato commesso il reato o nell'esercizio finanziario precedente quello in cui è stata adottata la decisione relativa alla sanzione pecuniaria.]*

---

<sup>5</sup> Le soglie dovrebbero essere proporzionate ai livelli delle sanzioni per le persone fisiche previsti nello specifico atto legislativo e tenere conto delle soglie alternative adottate nella direttiva (UE) 2024/1203 sulla tutela penale dell'ambiente e nella direttiva (UE) 2024/1226 relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione.

## **G. COMPETENZA GIURISDIZIONALE**

1. Ciascuno Stato membro stabilisce la propria competenza giurisdizionale per i reati di cui [all'articolo (agli articoli) ...] nei seguenti casi:
  - a) il reato è stato commesso in tutto o in parte sul proprio territorio;
  - b) il reato è stato commesso a bordo di una nave o di un aeromobile immatricolato nello stesso Stato membro o battente la sua bandiera; o
  - c) l'autore del reato è un proprio cittadino.
  
2. Uno Stato membro informa la Commissione in merito alla decisione di estendere la propria competenza giurisdizionale a uno o più reati di cui [all'articolo (agli articoli) ... ] commessi al di fuori del proprio territorio quando:
  - a) l'autore del reato risiede abitualmente nel proprio territorio;
  - b) il reato è commesso a vantaggio di una persona giuridica che ha sede nel proprio territorio;
  - c) il reato è commesso contro uno o più dei propri cittadini o residenti abituali; o

*[(...)]*
  
- [3. *Nei casi di cui al paragrafo 1, lettere [...], gli Stati membri provvedono affinché l'esercizio della loro competenza giurisdizionale non sia soggetto alla condizione che il reato sia perseguibile solo su querela della vittima nel luogo in cui è stato commesso il reato o su denuncia dello Stato sul cui territorio è stato commesso il reato.*]

## H. TERMINI DI PRESCRIZIONE<sup>6</sup>

1. Gli Stati membri prevedono un termine di prescrizione [commisurato alla gravità del reato e] che consenta di condurre le indagini, esercitare l'azione penale, svolgere il processo e prendere la decisione giudiziaria in merito ai reati di cui agli articoli [...] entro un congruo lasso di tempo successivamente alla commissione di tali reati, al fine di contrastare tali reati efficacemente.
- [2. *Il termine di prescrizione di cui al paragrafo 1 è di almeno [...] anni a decorrere dal momento in cui è stato commesso il reato punibile con una pena massima di almeno [...] anni di reclusione.*
3. *Gli Stati membri prevedono un termine di prescrizione di almeno [...] anni dalla data della condanna con sentenza passata in giudicato per uno dei reati di cui agli articoli [...], che consenta l'esecuzione delle seguenti sanzioni irrogate a seguito di tale condanna:*
  - a) *una pena superiore a [...] di reclusione; o alternativamente*
  - b) *una pena detentiva per i reati punibili con una pena massima pari ad almeno [...] anni di reclusione.*
4. *In deroga ai paragrafi 2 e 3, gli Stati membri possono fissare un termine di prescrizione inferiore a [...] anni, ma non inferiore a [...] anni, purché tale termine di prescrizione possa essere interrotto o sospeso in caso di determinati atti.]*

---

<sup>6</sup> Anche il seguente considerando tipo fa parte delle presenti disposizioni tipo: "Gli Stati membri dovrebbero stabilire norme relative ai termini di prescrizione che consentano loro di contrastare efficacemente i reati di cui alla presente direttiva, fatte salve le norme nazionali che non fissano termini di prescrizione per le indagini, l'azione penale e l'esecuzione".

## **I. DATI STATISTICI**

1. Gli Stati membri provvedono affinché sia predisposto un sistema per la raccolta, la produzione e la diffusione dei dati statistici esistenti, in forma anonima, sui reati di cui [all'articolo (agli articoli) ...].
- [2. *Fatti salvi gli obblighi di relazione previsti da altri atti giuridici dell'Unione, gli Stati membri trasmettono su base annuale alla Commissione, se disponibili a livello centrale, i dati statistici di cui al paragrafo 1., che comprendono, come minimo, i dati esistenti riguardanti:*
  - a) *il numero di reati registrati e giudicati dagli Stati membri;*
  - b) *il numero di procedimenti giudiziari archiviati, anche a causa della scadenza del termine di prescrizione per il reato in questione;*
  - c) *il numero di persone fisiche che sono sottoposte ad azione penale.]*

## **[J. FORMAZIONE**

*Fatta salva l'indipendenza della magistratura e le differenze nell'organizzazione del potere giudiziario in tutta l'Unione, gli Stati membri promuovono una formazione specializzata per giudici, pubblici ministeri, personale di polizia, personale giudiziario e personale delle autorità competenti coinvolti nei procedimenti penali e nelle indagini, in relazione agli obiettivi della presente direttiva e adeguata alle funzioni di tali giudici, pubblici ministeri, personale di polizia, personale giudiziario e personale delle autorità competenti.]*

---